CIRCOLAZIONE STRADALE

Nuove tendenze giurisprudenziali per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza

BENEDETTA BOCCHINI

La decisione

Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Metodo di analisi (D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, co. 1 e 2, come modificato da d.l. 27 giugno 2003, n. 151, art. 5; d.l. 3 agosto 2007, n. 117; l. 2 ottobre 2007, n. 160; d.l. 23 maggio 2008, n. 92; l. 24 luglio 2008, n. 125; l. 15 luglio 2009, n. 94; L. 29 luglio 2010, n. 120)

In caso di reato di guida in stato di ebbrezza, pur in presenza di accertamento analitico positivo, non può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del fatto e come tale l'imputo, ex art 530, 2° co. c.p.p., va assolto dal reato a lui ascritto, allorquando le analisi sono state svolte con metodo monoenzimatico sul siero che, differentemente da quelle svolte con metodo gas- cromatografico, possono creare "falsi positivi".

TRIBUNALE DI MILANO, QUARTA SEZIONE PENALE, 24 dicembre 2010 (ud. 17 dicembre 2010) - CANEVINI *Giudice Monocratico* - Gualano, imputato.

Il commento

1. In relazione agli illeciti penali commessi in violazione delle norme del Codice della Strada (da ora C.d.S.) merita, senz'altro, una particolare attenzione la fattispecie di cui all'art. 186 che disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool. La disposizione appena richiamata riveste un'importanza centrale soprattutto nel momento stesso in cui si stabilisce, in modo incontrovertibile, il rapporto intercorrente tra quelle che nelle cronache quotidiane vengono denominate "stragi del sabato sera", ossia la probabilità del verificarsi di un sinistro perlopiù destinato a falciare giovani vite, e l'assunzione, prima o durante la guida, di sostanze alcoliche¹.

Per tali ragioni la sentenza in commento ha il pregio di affrontare un'annosa questione fornendo una risoluzione capace di ponderare la gravità del reato ad oggetto con tutte quelle garanzie minime ed irrinunciabili che nella sfera processuale penale dovrebbero comunque essere garantite ai soggetti indagati-imputati; verità, quest'ultima, spesso sottovalutata dal Legislatore della Strada, le cui "mire" sanzionatorie, imperniate alla massima severità hanno, negli an-

¹ Analogo discorso può, tuttavia, essere articolato per la gemella disposizione di cui all'art. 187 C.d.S. che prevede il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

ni e nelle riforme susseguitesi², tralasciato di disciplinare compiutamente nei modi e nelle forme le modalità di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, finendo per collidere con molti dei principi costituzionalmente garantiti, primo fra tutti il rispetto di quel "procès équitable", di stampo sovranazionale ma accolto con la dizione "giusto processo" nella nostra Carta fondamentale, tanto acclamato e non certo eludibile nel settore de quo.

Tanto premesso, nel caso di specie il conducente di un motoveicolo, coinvolto in un incidete stradale con altra autovettura, veniva sottoposto, dagli agenti intervenuti sul posto, all'accertamento etilometrico, il cui esito risultava positivo. Il soggetto stesso, nell'immediatezza dei fatti, riferiva di aver assunto qualche ora prima un solo bicchiere di vino – della gradazione di circa undici gradi – nonché di aver riportato, nel sinistro in questione, notevoli lesioni tali da richiedere la somministrazione, presso l'azienda ospedaliera, di forti e diversi farmaci antidolorifici. Inoltre, ricordava anche che gli veniva praticato il prelievo del sangue ma senza alcuna informazione preventiva che ciò sarebbe servito anche alla verifica etilometrica.

Innanzi a tale quadro fattuale, il consulente della difesa sottolineava come la metodica utilizzata per le analisi etilometriche non era stata in grado di garantire «un sufficiente margine di certezza del risultato analitico» posto che «nella specie era stata effettuata l'analisi con sistema monoenzimatico sul siero, mentre [sarebbero risultati] maggiormente attendibili gli esiti di analisi svolte con metodo gas-cromatografico sul sangue»; infatti «nel siero si ha una maggiore concentrazione di alcool». Inoltre, veniva precisato che «alcune sostanze endogene che si liberano sotto *stress* possono essere analiticamente lette – con la metodica utilizzata come alcool, creando così "falsi positivi"» ed ulteriormente statuendo che «lo "scarto" nei risultati ottenuti con le diverse metodiche d'analisi può raggiungere il 40-50%»³.

Ciò posto, il Tribunale di Milano, con una decisione chiaramente condivisibile, aderendo in toto alle menzionate argomentazioni, arriva a ritenere, pur in presenza di un accertamento analitico positivo, non raggiunta la prova della sussistenza del fatto e come tale assolve l'imputato.

² La guida in stato di ebbrezza, è una fattispecie normativa che è stata vittima, nel corso del tempo, di un "terremoto" legislativo costante, attraverso una serie inarrestabile di riforme: art. 5, d.l. 27 giugno 2003, n. 151; d.l. 3 agosto 2007, n. 117; l. 2 ottobre 2007, n. 160 (di conversione del d.l. appena citato n. 117 del 2007); d.l. 23 maggio 2008, n. 92; l. 24 luglio 2008, n. 125 (di conversione del d.l. appena citato n. 92 del 2008); l. 15 luglio 2009, n. 94; infine, la legge 29 luglio 2010, n. 120.

³ Si legge in Trib. Milano, 17 dicembre 2010, Gualano, inedita.

2. La norma di cui all'art. 186 C.d.S. esordisce al suo 1° co. con un imperativo secondo il quale è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Dal combinato disposto degli artt. 186 C.d.S. e 379 del Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. (da ora Reg.), è possibile desumere che il tasso-soglia prescelto dall'Italia per raggiungere lo stato di ebbrezza⁴, tralasciando le categorie indicate dal neonato art. 186-bis C.d.S.⁵, sia quello corrispondente ad una concentrazione alcoolemica uguale o superiore a 0,5 gr/l da parte del conducente che raggiunga il menzionato valore ad almeno due analisi dell'aria alveolare espirata intervallate in un breve lasso temporale. Oltretutto, stanti le modifiche ad opera dell'art. 4, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, il 2° co. dell'art. 186 C.d.S., va a modulare lo stato di ebbrezza, aumentando a seconda della gravità le relative sanzioni⁶, in tre diffe-

⁴ M. ANCILLOTTI, L'apparato sanzionatorio, in AA.VV., Guida in stato di ebbrezza, Rimini, 2009, p. 122 rileva che «non essendo presente nel codice della strada alcuna definizione di bevanda alcolica, pare corretto ritenere» valevole la definizione contenuta nell'art. 1, 2° co., l. 30 marzo 2001, n. 125, legge-quadro in materia di alcolo e di problemi di alcol correlati, il quale dispone: «ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume».

⁵ L'art. 186-*bis* C.d.S. è stato introdotto dall'art. 33, 2° co., l. n. 120 del 2010 che ha previsto un inedito tasso alcolemico pari a zero – da aggiungere alle previsioni di cui alle lett. *a), b)* e *c)* dell'art. 186 C.d.S. - per alcune categorie di soggetti quali: i giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida; i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B; i conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, *taxi* ovvero di noleggio con conducente; tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati; nonché i conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d.S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare cosi formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere *e*) ed *f*), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.

⁶ Per ciò che concerne l'apparato sanzionatorio, diverse sono le novità introdotte dalla l. n. 120 del 2010. Con la modifica apportata alla lett. *a)* del comma 2 dell'art. 186 C.d.S., viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non oltre 0,8 g/l, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000, della quale è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C.d.S. La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l'illecito è commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 186-bis C.d.S. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. In particolare: è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; è raddoppiato il periodo di fermo amministrativo del veicolo, se il conducente in stato di

renti scaglioni: cosiddetta ebbrezza lieve, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l); cosiddetta ebbrezza media, laddove il valore corrispondente al tasso alcolemico sia superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); ed ancora, cosiddetta ebbrezza grave, allorquando il tasso alcolemico sia superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

L'aspetto, tuttavia, maggiormente problematico della questione convoglia nella necessita di stabilire le modalità procedurali dell'accertamento, sul presupposto che l'art. 186 C.d.S., attribuisce agli organi di polizia stradale (individuati alla stregua dell'art. 12 C.d.S.) di certificare lo stato di ebbrezza non solo con gli strumenti e le procedure indicate nel regolamento (art. 379 Reg.) - ossia attraverso il c.d. etilometro - ma anche con il ricorso alle c.d. "figure sintomatiche" (quali, ad es., l'ammissione del conducente, l'alterazione nella deambulazione, l'eloquio sconnesso, l'alito fortemente alcolico, l'andatura barcollante, i movimenti grossolani, il linguaggio pastoso, la sudorazione eccessiva, la respirazione affannosa, nonché, la disarmonia nei movimenti), ovvero mediante «accertamenti qualitativi non invasivi o a prove».

In dettaglio, l'art. 186 C.d.S. sembra prevedere, nei co. 3, 4 e 5, una escalation di possibili interventi: in primis è data possibilità alla p.g., nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, di sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (ed dunque non solo per tramite etilometro); laddove gli accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo - ma in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool - è data facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento; infine, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, sempre su richiesta della p.g., da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini

ebbrezza provoca un incidente stradale; è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ed il conducente abbia provocato un incidente stradale; per i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall'art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà; nonché, nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla lett. d) dell'art. 186-bis, c. 2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

equiparate⁷.

Dunque, per ciò che rileva ai nostri fini, se vero è che lo strumento fondamentale per l'accertamento della presenza di alcool nel sangue rimane l'etilometro o una diversa strumentazione in grado di effettuare la misurazione della concentrazione dell'alcool nel sangue attraverso l'espirato, altrettanto vero è che è data anche possibilità, in caso di condizioni della persona tali da non consentirne l'utilizzo dell'etilometro ovvero al verificarsi di altro motivo ostativo a ciò connesso, di procedere attraverso il prelievo di «liquido ematico» laddove «per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate» (art. 186, 5° co., C.d.S.)8. Per dirla in altri termini, volendo effettuare un parallelismo con la normativa processuale, il verificarsi di situazioni d'urgenza (appunto quelle indicate dal 3° e 4° co. dell'art. 186 C.d.S.), in un certo senso simmetriche a quelle situazioni di pericolo tali da alterare o disperdere le cose, le tracce o i luoghi previste dall'art. 354, 2° co. c.p.p., permette l'azionarsi del meccanismo di cui all'art. 354, 3° co., c.p.p., sostanzialmente convergente con la possibilità dell'accompagnamento coattivo «presso il più vicino ufficio o comando» e con la facoltà di effettuare «l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento» attraverso «accertamenti qualitativi non invasivi o a prove».

Il punto è dunque stabilire le modalità attraverso le quali, all'interno della previsione di cui all'art. 186 C.d.S., vada ad inquadrarsi il "consenso" del presunto contravventore stante, da un lato, lo scontro perenne, da sempre esistito, tra verifiche "invasive" o "non invasive", effettuate o effettuabili sul "corpo" della persona, che rischiano di andare a danno della libertà personale di un soggetto dichiarata inviolabile persino dal nostro dettato costituzionale; nonché, dall'altro lato, la regola aurea che relega come inutilizzabili le tecni-

⁷ Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Oltretutto, in base alle modifiche apportate dalla l. n. 120 del 2010, copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al Prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

⁸ La giurisprudenza ha chiarito che: «il sanitario incaricato dovrà documentare l'eventuale presenza di segni clinici correlabili all'abuso dell'alcool» (Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2006, Nassiri, in *Mass. Uff.* 234582).

che che influiscono sulla libertà di autoderminazione di un soggetto⁹.

Certamente, in stridente contrasto con l'art. 188 c.p.p., per espressa statuizione legislativa dell'art. 186, 7° co., C.d.S., il rifiuto dell'interessato di sottoporsi alla misurazione dell'aria espirata costituisce reato¹⁰. E non solo. Il dissenso, accompagnato dalle situazioni di urgenza testé enunciate, potrebbe comportare non solo il "fermo" presso un comando di polizia ma anche, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'obbligatorietà di sottoporsi, come il caso affrontato nella sentenza annotata, al prelievo ematico presso strutture sanitarie.

Ed allora, per confinare la previsione nel suo giusto ambito, il corretto *modus* operandi potrebbe essere rinvenuto all'interno dell'assetto codicistico ovvero nelle interpolazioni apportate dall'art. 10, l. 31-7-2005, n. 155, di conversione del d.l. 27.7.2005, n. 144, all'art. 349 c.p.p., disciplinante le modalità di identificazione personale di indagato o testimoni, allo scopo di introdurre i prelievi coattivi per l'identificazione¹¹.

Questo comporterebbe la necessità che anche nella materia della strada vi fosse un costante controllo da parte del p.m. destinato ad autorizzare di volta in volta non solo i fermi di identificazione ma anche gli eventuali prelevi ematici¹². Anche se, la soluzione, solo apparentemente ortodossa, rischia di essere parziale. Infatti, l'art. 186 C.d.S., oltre a consentire «un fermo di identificazione», nelle ipotesi, di cui al 4° co., elencate in premessa, eventualmente in un tempo variabile e comunque prorogabile dalla stessa autorizzazione del p.m., prevede anche la possibilità, tutt'altro che astratta, di incidere con tecniche «invasive» per accertare lo stato di ebbrezza di un soggetto (appunto, come nel caso della sentenza qui annotata, il prelievo di sangue). Se vero è che

⁹ In dottrina, si vedano B. BOCCHINI, *Nuovo codice della strada e processo penale, Guida al "corretto utilizzo" delle norme "processuali-penali-stradali"*, Forlì, 2010, *passim*; A. GAITO, *Aspetti problematici in tema di prove*, in A. GAITO, *Procedura penale e garanzie europee*, Torino, 2006, p. 109 ss.; F. GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, p. 181, il quale, brillantemente, valuta anche l'aspetto sovranazionale del problema.

[&]quot;Il rifiuto di sottoporsi all'esame che costituiva, di per sé, reato veniva depenalizzato in illecito amministrativo a seguito della modifica introdotta dall'art. 5 d.l. 3 agosto 2007, n. 117, come modificato dalla relativa legge di conversione. Con l'art. 4 d.l. 23 maggio 2008, n. 92, come modificato dalla relativa legge di conversione, è stato reintrodotto l'illecito penale in caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamento, oltretutto assoggettandolo alla sanzione più grave di cui all'art. 186, 2° co., lett. c) C.d.S.

ⁿ Si consideri che l'inciso inserito nel 3° co. dell'art. 354, secondo il quale «se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349», prima inserito dall'art. 10 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con l. 31 luglio 2005, n. 155, è stato poi soppresso dall'art. 27 l. 30 giugno 2009, n. 85.

¹² In dottrina, R. BRICCHETTI, *Prelievi del Dna senza consenso*, in *Guida dir.*, 2005, n. 33, p. 68.

il tutto deve, necessariamente, essere subordinato al consenso dell'interessato, altrettanto vero è che, qualora questo non fosse prestato, essendo lo «stato di ebbrezza» accertamento irripetibile, verrebbe da presumere che il p.m., avvalendosi dell'autorizzazione di cui sopra, possa aggirare facilmente l'ostacolo. Infondo, è stata la stessa Circolare n. 300 del 2005¹³ a disporre la possibilità che l'accertamento del tasso alcoolico sia effettuato dalle strutture sanitarie a richiesta degli organi di polizia attraverso l'esame dei liquidi biologici ma subordinando la relativa procedura al «previo consenso dell'interessato». Se così è, non si comprende, allora, il motivo per il quale, in modo del tutto incoerente con le premesse, risulta codificata una sorta di contraddizione in cui, da un lato si prevede, espressi verbis, la necessità del consenso, erigendolo, quasi, a diritto potestativo del soggetto interessato, ma, dall'altro lato, si ribadisce che il dissenso - inteso su larga scala, quindi non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame con etilometro, ma anche chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove con apparecchiature portatili, ovvero chi non consente il proprio accompagnamento per l'esame con etilometro presso l'ufficio di polizia, ed infine, chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura ospedaliera che ha prestato le cure mediche, nonché, è il caso di dirlo, chi viene messo in condizione di effettuare tutti gli accertamenti appena ricordati senza essere preventivamente informato - «viene infatti punito con le medesime sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza».

Oltretutto, poco confortevoli rimangono le statuizioni della Suprema Corte di cassazione: «è diritto della persona rifiutare di sottoporsi a un prelievo ematico finalizzato unicamente all'accertamento dello stato di ebbrezza, in quanto si tratta di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona, e, se pur minimamente, anche pericoloso nell'ipotesi di impiego di strumenti non adeguatamente sterilizzati»; pur tuttavia «qualora il prelievo sia stato eseguito nell'ambito di una fase terapeutica ovvero per immediati accertamenti di pronto soccorso (in occasione del ricovero a seguito di un incidente stradale), deve ritenersi che il prelievo ematico è accertamento necessitato dall'esigenza di tutelare la persona, per cui l'indagine sull'accertamento di un reato non è sicuramente lo scopo a cui mira il prelievo, e, come tale, nessun abuso sulla persona può ritenersi consumato. Ne consegue, in quest'ultima evenienza, che i risultati di detto prelievo, effettuato secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, nella struttura ove il soggetto viene ricoverato a seguito di

¹⁸ È la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/35690/101/3/3/9 del 26 maggio 2008, che ha fornito, nelle more delle intervenute riforme del Pacchetto Sicurezza, notevoli chiarimenti in merito alle modalità di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

un incidente stradale, ben possono essere utilizzati anche per l'accertamento della contravvenzione di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S.), trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, e restando irrilevante, a questi fini, la mancanza del consenso»¹⁴.

A fronte di tali enunciazioni tornano attuali gli insegnamenti impartiti dalla Consulta con i quali, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, 2° co., c.p.p. nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell' indagato o dell' imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge, si è avuto modo di ribadire che «il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria la esecuzione coattiva perché la persona sottoposta all' esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo. E tale restrizione è tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei "casi e modi" in cui può esser disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona - pur senza di norma comprometterne, di per sé, l' integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione [....] - e di quella sfera sottrae, per fini di acquisizione probatoria nel processo penale, una parte che è, sì, pressoché insignificante, ma non certo nulla. È quindi operante nel caso la garanzia della riserva - assoluta - di legge, che implica l'esigenza di tipizzazione dei "casi e modi", in cui la libertà personale può essere legittimamente compressa e ristretta. Né tale rinvio alla legge può tradursi in un ulteriore rinvio da parte della legge stessa alla piena discrezionalità del giudice che l'applica, richiedendosi invece una previsione normativa idonea ad ancorare a criteri obiettivamente riconoscibili la restrizione della libertà personale. Non è senza rilievo d'altra parte che, «in un diverso (ma anch' esso recente) contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore - operando specificamente il bilanciamento tra l'esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale - abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell'accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata e del pre-

⁽¹⁾ Cass., Sez. IV, 13 maggio 2005, P.M. in proc. Romano, in Guida dir., 2005, n. 31, p. 70.

lievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell' accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità del conducente ad offrirsi e cooperare all' acquisizione probatoria); disciplina - questa - la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte proprio denegando, tra l'altro, la denunziata vulnerazione dell'art. 13, secondo comma, della Costituzione atteso che la "dettagliata normativa" di tale accertamento "non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge". Invece, con riferimento alla generica fattispecie normativa in questa sede censurata, si ha che le ragioni relative alla giustizia penale, consistenti nell' esigenza di acquisizione della prova del reato, pur costituendo un valore primario sul quale si fonda ogni ordinamento ispirato al principio di legalità, rappresentano in realtà soltanto la finalità della misura restrittiva e non anche l'indicazione dei "casi" voluta dalla garanzia costituzionale. Così come la considerazione che il prelievo ematico coattivo non possa essere disposto quando lede la dignità della persona o metta in pericolo la vita o l'integrità fisica della stessa costituisce null'altro che il riflesso dei limiti negativi dedotti dall'inquadramento della misura specifica nel contesto generale dell'ordinamento, ma non realizza la indicazione al positivo dei "modi", come prescritto dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione»¹⁵.

Per tutte queste ragioni la sentenza di merito qui annotata, sovvertendo le precedenti e obsolete statuizioni - che ritenevano «i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale» pienamente «utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso» ¹⁶ - sembra avere ben chiari i limiti che un sistema dovrebbe apportare al consolidamento del principio del *nemo tenetur se detegere*, anche alla luce dell'art. 111 Cost. e a quel "giusto processo" che tanto si acclama.

L'auspicio è che posizioni così garantistiche siano a breve fatte proprie, definitivamente, anche dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

¹⁵ Corte cost., 27 giugno 1996, n. 238, in Sito uff. Corte. cost., 2006.

¹⁶ In tal senso: Cass., Sez. IV, 4 novembre 2009, B.G., in *Mass. Uff.*, 245997; conf. Cass., Sez. IV, 9 dicembre 2008, A.M., *ivi*, 242834; Cass., Sez. IV, 21 settembre 2007, S.S., *ivi*, 23778; Cass., Sez. IV, 4 novembre 2008, E.L., *ivi*, 242769.